

Statuto dell'associazione **heimat** Brixen/Bressanone/Persenon ODV

Articolo 1

Nome, sede, principi

L'associazione denominata „**heimat** Brixen/Bressanone/Persenon ODV“, con sede a Bressanone, è un'organizzazione sociale senza fini di lucro con la finalità principale di illustrare lo sviluppo culturale, storico e sociale della città e del suo ambiente e di aprire lo sguardo verso un durevole futuro.

L'associazione è apartitica, interetnica, indipendente e si intende come piattaforma per l'informazione, la discussione e l'azione nel pubblico interesse. L'ambito di riferimento dell'associazione è costituito dal territorio di Bressanone e dal suo circondario.

Articolo 2

Scopo – finalità

L'associazione si pone il compito di indagare le qualità peculiari del territorio di riferimento attraverso una ampia catalogazione, di conoscerlo nella sua molteplicità, multidimensionalità ed insostituibilità e di sensibilizzare cittadini e cittadine riguardo alla discussione sui valori della nostra patria.

Da questa presa di coscienza devono scaturire un'azione risoluta ed un impegno finalizzato agli interessi seguenti:

- creazione o mantenimento di uno spazio vitale sano e caratterizzato dalla molteplicità e dalla ricchezza culturale
- ricerca sull'ambito di riferimento nel passato e nel presente, con riguardo agli sviluppi futuri
- impegno per il mantenimento di complessi ed edifici originali e dei monumenti naturali
- connessione tra gli elementi esistenti e nuovi elementi architettonici e di organizzazione spaziale adeguati ai nostri tempi
- impegno per una connessione durevole tra abitare, lavorare, tempo libero e mobilità
- In particolare, l'associazione si dedica all'interscambio fra i gruppi linguistici e le culture presenti sul nostro territorio, prodigandosi per una migliore e reciproca comprensione
- sensibilizzazione della popolazione e dei titolari di responsabilità riguardo alle richieste dell'associazione

Articolo 3

Attività

L'associazione, per realizzare i propri obiettivi civici, solidali e non lucrativi esegue le seguenti attività previste dell'articolo 5 del DL 117/2017:

- L'associazione esercita interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- L'associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Il direttivo dell'associazione può anche svolgere ulteriori attività ai sensi dell'Art.6 del DL 117/2017, se aiutano a raggiungere e supportare le attività principali.

Articolo 4

Sfera d'attività

Le finalità devono essere raggiunte per mezzo di:

- informazione, fornitura di chiarimenti, consulenza
- collaborazione con unioni e associazioni locali e sovracomunali, scuole, autorità ed enti
- incontri regolari e colloqui con coloro che sono rivestiti di responsabilità sul piano comunale, comprensoriale e provinciale
- organizzazione di escursioni, visite guidate e ispezioni locali
- sollecitazione e sostegno a progetti, restauri e lavori di ricerca
- laboratori di idee per iniziative avveniristiche

Articolo 5

Membri dell'associazione

Possono diventare membri dell'associazione tutte le persone che contribuiscono attivamente al raggiungimento delle finalità associative. I membri producono le proprie prestazioni a titolo onorifico. Anche i compiti del direttivo vengono svolti a titolo onorifico.

La domanda di iscrizione all'associazione deve essere indirizzata al direttivo e può essere respinta da quest'ultimo. Il rifiuto di ammissione deve essere giustificato. La persona interessata può rivolgersi entro trenta giorni al/alla giudice arbitrale.

Il giudizio di questo/a è insindacabile e vincolante per ambe le parti. In caso di cessazione dell'appartenenza all'associazione il/la socio/a non ha alcun diritto alla restituzione di alcuna somma o di alcuna quota del patrimonio dell'associazione.

L'appartenenza all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere dichiarata per un periodo prestabilito. L'appartenenza non è trasferibile.

Articolo 6

Doveri dei soci

Il/la socio/a si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute e regolamentate nel presente statuto, a non recare danno alcuno di qualsiasi genere all'associazione, a corrispondere la quota sociale integralmente e puntualmente ed a rappresentare in modo positivo e degnamente in pubblico il credito dell'associazione.

Articolo 7

Diritti dei soci

I soci godono dei seguenti diritti:

- possono eleggere gli organi dell'associazione ed essere eletti a farne parte
- possono votare tutti i punti dell'ordine del giorno durante le assemblee sociali
- possono esigere in ogni momento informazioni dal direttivo riguardo alla posizione finanziaria ed economica dell'associazione, come pure consultare i libri dell'associazione. A questo scopo si devono rivolgere in forma orale o scritta al/alla presidente. L'opportunità di visione deve essere concessa entro 14 giorni.

I membri maggiorenni hanno diritto di voto illimitato alle assemblee degli iscritti durante le quali vengono ratificati o modificati lo statuto e/o il regolamento interno o vengono eletti gli organi dell'associazione.

Articolo 8

Dissoluzione dello status di socio/a

Il/la socio/a cessa di essere tale in caso di:

- scioglimento dell'associazione
- uscita volontaria dalla stessa
- morte
- espulsione da parte del direttivo

Articolo 9

Espulsione dei soci

L'espulsione di un/una socio/a può essere decisa dal direttivo al verificarsi delle seguenti circostanze; se il/la socio/a:

- non rispetta le disposizioni dello statuto o le delibere adottate dall'assemblea degli iscritti o dal direttivo conformemente alle disposizioni
- danneggia in qualche modo l'associazione dal punto di vista morale o materiale
- diffonde o suscita litigi o disordini tra i soci
- non corrisponde la quota associativa annuale

L'espulsione deve essere notificata al/alla socio/a interessato per iscritto o per e-mail e con indicazione delle motivazioni. Con l'espulsione il/la socio/a perde tutti i propri diritti, ferme restando le rivendicazioni dell'associazione nei confronti di eventuali crediti ancora pendenti nei confronti del membro estromesso. Il/la socio/a interessato può fare ricorso entro 30 (trenta) giorni contro l'espulsione presso il giudice arbitrale.

Articolo 10

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione consiste di:

- beni mobili
- lo stato di cassa

I fondi dell'associazione e eventuali eccedenze non possono essere distribuiti tra i membri, devono essere utilizzati per le attività previste dallo statuto.

Articolo 11

Entrate

L'associazione dispone delle entrate seguenti:

- quote sociali
- contributi da parte dell'amministrazione pubblica
- contributi di associazioni, istituzioni e altri
- entrate provenienti da manifestazioni
- entrate da attività quali consulenza, elaborazione di progetti, ecc.
- donazioni e offerte
- altre entrate

È fatto divieto all'associazione di distribuire integralmente o in parte, direttamente o indirettamente, eventuali profitti, rimanenze, riserve o quote di capitale.

Articolo 12

Organi dell'associazione

L'associazione si avvale dei seguenti organi:

- l'assemblea dei soci
- il direttivo
- il/la presidente
- il/la giudice arbitrale
- il/la revisore/a dei conti

Tutte le funzioni dell'associazione sono esercitate volontariamente.

Articolo 13

L'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione e consiste di tutti i membri dell'associazione regolarmente iscritti nel registro dei soci.

Ogni socio/a ha diritto a un seggio nell'assemblea, con diritto di voto.

Articolo 14

Convocazione dell'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno entro 6 (sei) mesi dalla conclusione dell'esercizio amministrativo, su convocazione del/della presidente.

La convocazione deve essere comunicata agli iscritti almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea generale per per e-mail o per iscritto e con indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.

L'assemblea generale può essere convocata in ogni momento da almeno il 30% (trenta per cento) degli iscritti per mezzo di una richiesta scritta al/alla presidente.

La presidenza dell'assemblea viene assunta dal/dalla presidente oppure, in caso di impedimento da parte di quest'ultimo/a, da un membro del direttivo scelto dall'assemblea generale.

Articolo 15

Elezioni e votazioni

Le decisioni dell'assemblea generale vengono adottate a maggioranza e in presenza di almeno la metà degli iscritti.

In caso di seconda convocazione, che può avvenire anche nel corso della stessa giornata, la decisione è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la divisione o la fusione con un'altra associazione si richiede la maggioranza di tutti i membri registrati.

Salvo diversa richiesta, le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di impedimento ogni socio/a può farsi rappresentare da un altro/a iscritto/a di sua fiducia tramite delega scritta. In questo caso il/la socio/a delegato/a ha diritto ad esprimere al massimo due voti in tutte le votazioni, così come per le elezioni.

La delega scritta deve essere consegnata a mano al/alla presidente prima dell'inizio dell'assemblea.

Articolo 16

Compiti dell'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:

- Elege i membri del direttivo, il tribunale arbitrale ed i/le revisori/e dei conti ed è responsabile della loro destituzione
- approva il bilancio di fine anno, il resoconto dell'attività svolta e il bilancio di previsione
- decide le modifiche statutarie
- decide sulle mozioni di sfiducia nei confronti del direttivo e/o del/della presidente e sull'esercizio di rivendicazione di responsabilità nei loro confronti
- decide sullo scioglimento dell'associazione, la separazione o la fusione con un'altra associazione
- decide su tutte le altre domande per le quali l'Assemblea Generale è responsabile per legge, atto fondatore o statuto
- decide riguardo a tutti gli altri punti all'ordine del giorno che vengono sottoposti alla sua deliberazione

Le proposte di modifica degli statuti devono essere disponibili per la presa di visione presso la sede dell'associazione contestualmente alla data prevista per la spedizione dell'invito all'assemblea generale.

Articolo 17

Il direttivo

Il direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Viene eletto ogni tre anni dall'assemblea degli iscritti e resta in funzione fino all'elezione ed all'insediamento del nuovo direttivo.

Il numero esatto dei componenti del direttivo viene stabilito dall'assemblea dei soci prima dell'elezione; deve comprendere un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette. In occasione dell'elezione del direttivo si possono esprimere tante preferenze quanti sono i componenti dello stesso.

Il direttivo può cooptare fino a tre membri dell'associazione o rappresentanti di altre associazioni con analoghe finalità, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto, ma con funzione consultiva.

Il direttivo si propone di accogliere rappresentanti di tutti e tre i gruppi linguistici.

Articolo 18

Compiti del direttivo

Lo svolgimento dell'attività del direttivo avviene a titolo onorifico. Eventuali spese sostenute dai membri del direttivo vengono rimborsate dall'associazione. Il direttivo ha i seguenti compiti:

- provvede al rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto
- redige annualmente il bilancio di chiusura con il resoconto dell'attività svolta
- predisporre il bilancio di previsione annuale
- provvede all'ordinaria amministrazione fintanto che questa non sia stata demandata principalmente ad una persona
- dà attuazione alle delibere dell'assemblea dei soci
- predisporre il programma annuale, organizza le manifestazioni, provvede all'amministrazione dell'associazione ed adotta i necessari cambiamenti in tale ambito, fintanto che l'assemblea generale non si riservi esplicitamente la competenza a tale riguardo
- stabilisce le quote di iscrizione annuale
- il direttivo può elaborare linee guida per lo svolgimento dell'attività, che diventano vincolanti per tutti gli iscritti previa approvazione da parte della maggioranza dell'assemblea dei soci
- Il direttivo elegge il/la presidente

Il direttivo è atto a deliberare purché sia presente più della metà dei suoi membri. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice, ossia dalla metà dei presenti + 1. In caso di parità, la proposta viene considerata respinta.

Se un membro del direttivo si ritira nel corso del proprio mandato, il direttivo può cooptare un sostituto scelto tra i soci fino alla successiva riunione dell'assemblea generale.

Il socio cooptato ha solo funzioni consultive nel consiglio di amministrazione fino a quando non è stato confermato dall'assemblea generale.

Articolo 19

Il/la presidente

Il/la presidente viene eletto/a dal direttivo per tre anni.

Ha i seguenti compiti:

- rappresentare l'associazione verso l'esterno con facoltà di sottoscrivere a nome dell'associazione
- rappresentare l'associazione nei confronti di terzi e rappresentare legalmente l'associazione
- presiedere il direttivo e le assemblee generali
- convocare le riunioni del direttivo e dell'assemblea generale

Articolo 20

Il/la giudice arbitrale

Il/la giudice arbitrale viene eletto/a dall'assemblea generale per tre anni. Non può far parte del direttivo. I compiti sono:

- composizione delle vertenze tra gli iscritti
- soluzione di vertenze riguardo all'amministrazione ed agli statuti

Le sentenze del/della giudice arbitrale sono insindacabili e vincolanti per tutti gli iscritti. Qualsiasi membro può rivolgersi a lui/lei per iscritto.

Articolo 21

Il/la revisore/a dei conti

L'associazione elegge per tre anni un/una revisore/a dei conti. Non può far parte del direttivo. I compiti consistono nel:

- controllare la conformità giuridica del bilancio consuntivo
- verificare l'attività amministrativa, in particolare i rendiconti
- confermare la correttezza dello stato annuale di cassa

Articolo 22

L'esercizio annuale

L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea generale ordinaria deve essere tenuta entro il 30 giugno.

Articolo 23

Scioglimento dell'associazione

L'assemblea straordinaria può sciogliere l'associazione in ogni momento.

I criteri e le procedure a tale scopo vengono stabiliti dall'assemblea ordinaria. In caso di scioglimento dell'associazione l'intero patrimonio viene trasferito secondo il DL 117/2017 ad una organizzazione del Terzo Settore con analoghe finalità.

Articolo 24

Durata

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 25

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato nello statuto, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del DL 117/2017, in particolare quelle relative alle organizzazioni di volontariato.

In caso di incongruenze, fa fede la versione originale dello statuto, in tedesco.